



Roma, 3 marzo 2023

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi

### CIRCOLARE N° 71

**Oggetto: Articolo 16 del Decreto “Milleproroghe” convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 – Rinvio al 1° luglio 2023 della disciplina del lavoro sportivo introdotta con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 -**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 10 – 2023**

**Oggetto: Articolo 16 del Decreto “Milleproroghe” convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 – Rinvio al 1° luglio 2023 della disciplina del lavoro sportivo introdotta con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 -**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, è stata pubblicata la Legge di conversione del D.L. “Milleproroghe”, 29 dicembre 2022, n. 198, il cui art. 16 ha rinviato al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, già modificato con il D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante riordini e riforma delle disposizioni in materia, tra l’altro, di lavoro sportivo.

Si riportano, di seguito, i contenuti degli articoli, **con le modifiche apportate a tutt’oggi**, del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, che entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio, relativi alla disciplina civilistica e tributaria cui saranno soggette le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche (*di seguito ASD/SSD*).

- 1 - Artt. 6, 7, 8 e 9 – Forma giuridica degli Enti Sportivi e Statuto; attività secondarie e strumentali
- 2 - Art. 10 – Istituzione Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
- 3 - Artt. 15, 16, 17 e 18 – Atleti, tesseramento, atleti minorenni, tecnici, dirigenti, direttori di gara
- 4 - Art. 25 – Lavoro sportivo e lavoratore sportivo
- 5 - Artt. 26 e 27 – Disciplina del lavoro sportivo professionistico e rapporto di lavoro professionistico
- 6 - Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
- 7 - Art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari nel settore dilettantistico
- 8 – Art. 30 – Formazione dei giovani atleti
- 9 - Art. 31 – Vincolo sportivo - Abolizione
- 10 - Art. 34 – Assicurazione contro gli infortuni – Trattamento pensionistico
- 11 - Art. 36 – Trattamento tributario dei compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
- 12 - Art. 37 – Rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale
- 13 – Art. 38 – Area del professionismo e del dilettantismo
- 14 - Artt. 51 e 52 – Abrogazione di Leggi e entrata in vigore

**1 - Artt. 6, 7, 8 e 9 – Forma giuridica degli Enti Sportivi e Statuto; attività secondarie e strumentali**

Gli Enti Sportivi possono assumere la forma giuridica di: ASD priva di personalità giuridica; ASD con personalità giuridica di diritto privato; società di capitali ivi comprese le cooperative che erano state, in un primo tempo, escluse dal D. Lgs. n. 36/2021. Sono escluse le società di persone.

Si ricorda che gli artt. 7 e 14 del D. Lgs. n. 39/2021 prevedono che le ASD possano ottenere la personalità giuridica per il tramite di un Notaio con l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Inoltre, sono inclusi tra gli Enti Sportivi, gli Enti del Terzo Settore (ETS) che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, che sostituisce a tutti gli effetti quello del CONI. A questi ultimi si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata.

**L’art. 7** stabilisce che le ASD/SSD devono costituirsi con atto scritto e che nello Statuto devono essere riportati i dati espressamente previsti dallo stesso art. 7.

Inoltre, per le ASD/SSD che si sono costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore e che hanno assunto la qualifica di ETS, **non** è richiesto il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività sportiva dilettantistica.

Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile ma il rinvio alle disposizioni del Codice Civile non è previsto per le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

**L'art. 8** dispone per le ASD/SSD l'assenza del fine di lucro e la destinazione di eventuali utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, vietando la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione ai soci o associati, ai lavoratori, ai collaboratori ed agli amministratori anche nel caso di recesso, salvo che per le SSD (società di capitali) che possono destinare una quota inferiore all'80% degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale.

**L'art. 9** prevede che le ASD/SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali (organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica) a condizione che l'Atto Costitutivo o lo Statuto lo prevedano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che siano alle stesse strettamente connesse. Ciò comporta che criteri e limiti saranno definiti con DPCM e che, in caso di superamento dei limiti, l'Ente Sportivo può perdere la qualifica con relativa cancellazione dal Registro.

**Sono escluse dal computo dei criteri e dei limiti che saranno definiti con il Decreto attuativo, i proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché della gestione degli impianti e strutture sportive.** Ciò assume rilevanza positiva in quanto nei limiti che verranno definiti con DPCM non verranno compresi i proventi di cui sopra che non sono, quindi, considerati attività secondarie e strumentali, con la conseguenza che viene evitato che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diverse inibiscano o condizionino attività che spesso costituiscono l'intero ricavo di una ASD/SSD.

## **2 – Art. 10 – Riconoscimento ai fini sportivi e istituzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche –**

Le ASD/SSD sono riconosciute ai fini sportivi dalle FSN, DSA, EPS. La certificazione della effettiva natura dilettantistica avviene mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

*Gli articoli da 11 a 14 trattano della incompatibilità degli amministratori delle ASD/SSD a ricoprire cariche in altre ASD/SSD nell'ambito della stessa Federazione Sportiva (art. 11); il successivo art. 12 - disposizioni tributarie – prevede che sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS non si applica la ritenuta del 4% a titolo d'acconto ex art. 28 DPR n. 600/1973. Inoltre, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD/SSD nonché delle FSN, degli EPS e delle DSA. Infine, è riportata la norma già prevista dall'art. 90 della Legge n. 289/2002 che prevede che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di ASD/SSD riconosciuti dal CONI, costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a 200 mila euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine e dei prodotti del soggetto erogante.*

*Gli artt. 13 e 14 trattano delle Società Professionistiche.*

## **3 - Artt. 15, 16, 17 e 18 – Atleti, tesseramento, atleti minorenni, tecnici, dirigenti, direttori di gara**

**Art. 15** – E' eliminata la possibilità di confusione tra la qualità di associato e di tesserato con una modifica al comma 1 dell'art. 15. Infatti, viene precisato che il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una ASD/SSD e, nei casi ammessi, con una FSN, DSA e EPS.

Il tesserato ha diritto di partecipare alle competizioni sportive per la Società per la quale è tesserato nonché di ricoprire le cariche dei relativi Organi Direttivi e di partecipare alle Assemblee degli Organi Consiliari secondo le previsioni statutarie.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI e dalle FSN, DSA, EPS.

**Art. 16** – Tesseramento degli atleti minorenni – E' tutelata la volontà del minore con la non tesserabilità senza il suo consenso a partire dal quattordicesimo anno di età: Il consenso del minore è requisito fondamentale e inderogabile del tesseramento. La domanda di tesseramento può essere avanzata anche **da un solo genitore** nel rispetto della responsabilità genitoriale.

Le medesime regole sono previste per il tesseramento degli atleti minorenni stranieri che potranno essere tesserati anche se non provvisti del permesso di entrata e soggiorno in Italia purchè iscritti da almeno un anno ad una qualunque delle classi del nostro ordinamento scolastico. In tal caso il tesseramento si protrae anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

**Art. 17** – Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori che sono tutti tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dalle FSN e dagli Enti di appartenenza.

**Art. 18** – Direttori di gara

Il reclutamento e la formazione e la designazione dei Direttori di gara spetta alle articolazioni interne delle FSN.

*Gli articoli da 19 a 24 interessano le Discipline Sportive che prevedono l'impiego di animali*

#### **4 - Art. 25 – Lavoro sportivo e lavoratore sportivo**

E' completamente revisionata la disciplina del lavoro sportivo e quella del lavoratore sportivo.

In primo luogo è eliminata l'esclusione dal concetto di lavoro sportivo delle prestazioni amatoriali remunerate dal momento che tutti coloro che percepiscono compensi per la loro attività sportiva sono considerati lavoratori sportivi.

Infatti, è eliminata la differenza del lavoro sportivo nel professionismo e nel dilettantismo, dal momento che tutti coloro che svolgono attività sportiva dietro corrispettivo vanno inquadrati o tra i lavoratori professionisti o dilettantistici con distinte particolarità.

**E' lavoratore sportivo l'atleta, l'istruttore, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita attività sportiva dietro corrispettivo.**

E' lavoratore sportivo **anche** ogni tesserato che svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il lavoratore sportivo professionista sarà assoggettato, di norma, alla disciplina del lavoro subordinato (art. 26 e 27) mentre il **lavoratore sportivo dilettantistico potrà essere inquadrato nel lavoro autonomo o anche nella forma di collaboratore coordinato e continuativo (cococo) in presenza di determinate condizioni (art. 28).**

E', pertanto, esclusa la possibilità di considerare il lavoro sportivo, lavoro occasionale.

Per quanto riguarda i pubblici dipendenti questi potranno svolgere attività sportiva come volontari con una semplice comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In caso di remunerazione necessita l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione di appartenenza e i corrispettivi sono assoggettati a tassazione come il lavoratore dilettante.

Il contratto individuale del Direttore di gara e dei soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, è stipulato dalle FSN o dalle DSA o EPS. Alla prestazione del Direttore di gara che opera nell'area del professionismo **non** si applica il regime previsto per le prestazioni dei lavoratori sportivi professionisti.

Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

*Restano esclusi e sottratti alla disciplina del lavoratore sportivo coloro che pur prestando un'attività lavorativa non sono né tesserati né atleti (ad es. giardinieri, addetti alle pulizie, ecc.) per i quali si applicano le disposizioni civilistiche e tributarie del diritto del lavoro.*

Si tratta, in sostanza, di una notevole innovazione dal momento che l'atleta, sia esso professionista o dilettante deve stipulare un contratto di lavoro sportivo riconducibile o al lavoro subordinato (professionisti) o al lavoro autonomo (dilettanti) e, comunque, assoggettabile alle ritenute previdenziali e tributarie.

#### **5 - Artt. 26 e 27 – Disciplina del lavoro sportivo professionistico e rapporto di lavoro professionistico**

Il rapporto di lavoro sportivo nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato ma è possibile anche l'instaurazione di un contratto di **lavoro autonomo** quando l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni collegate tra loro (tornei) o quando lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di allenamento o quando la prestazione, oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni in un mese ovvero trenta giorni in un anno.

#### **6 - Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo**

Con il D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, correttivo e integrativo del precedente Decreto n. 36/2021, è stata riscritta la disciplina del rapporto di lavoro sportivo nel dilettantismo.

Il nuovo art. 28, completamente riscritto con l'art. 16 del Decreto Correttivo, **disciplina il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che può essere oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (cococo) in presenza di particolari requisiti quali la durata massima di diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive e nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.**

E' da chiarire se il plafond delle diciotto ore si riferisce alla singola Società Sportiva committente, come d'altra parte appare logico, dal momento che il superamento della detta soglia potrebbe determinare la riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato. Resta inteso che tale qualificazione è applicabile ai lavoratori sportivi di cui all'art. 25 e, cioè, agli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e direttori di gara nonché anche ai tesserati che svolgono mansioni sportive riconosciute dagli Enti affiliati, con esclusione di quelle di carattere amministrativo-gestionale per le quali soccorre la disciplina recata dal successivo art. 37.

Sono, poi, previste, a carico delle ASD/SSD destinatarie delle prestazioni sportive dilettantistiche, una serie di semplificazioni. In primo luogo la comunicazione di avvio dei rapporti di lavoro contenente i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro non va fatta al Centro per l'Impiego, come è previsto per tutti i committenti, ma va effettuata al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche secondo i medesimi contenuti informativi previsti per la comunicazione al Centro per l'Impiego, e deve essere resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e degli altri Enti cooperanti secondo la disciplina vigente. **Il mancato adempimento della comunicazione è sanzionato come "lavoro nero" con una maxi-sanzione da 1.800,00 a 43.200,00 euro per ciascun lavoratore in nero. Non sono soggetti a obbligo di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali.**

Resta da chiarire, considerato che, come previsto rispettivamente dal comma 8 dell'art. 35 e dal comma 6 dell'art. 36, i compensi non eccedenti i 5.000,00 euro non sono imponibili ai fini previdenziali e sono imponibili ai fini fiscali al superamento dei 15.000,00 euro, come ci si dovrà comportare per le comunicazioni entro predetti importi.

Inoltre, non vi è obbligo di emissione della busta-paga per i compensi annuali di importo non superiore a 15.000,00 euro.

Infine, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro – LUL - è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti dall'art. 28, saranno oggetto di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro.

### **7 – Art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari nel settore dilettantistico**

E' introdotta la nuova figura del volontario. Trattasi dei soggetti dei quali si avvalgono le ASD/SSD nel perseguimento delle proprie finalità sportive. E' eliminata la figura del dilettante inteso come amatore che poteva percepire compensi occasionali o rimborsi forfettari e premi considerati redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) e dell'art. 69 del TUIR.

**Le ASD/SSD potranno avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, dei volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ma esclusivamente amatoriali.**

**Il volontario non può percepire alcuna retribuzione per le prestazioni svolte; potrà percepire soltanto rimborsi spesa documentati esclusivamente relativi al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente il quale non potrà più limitarsi a rilasciare un'autocertificazione delle spese sostenute senza documentazione.**

Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo retribuito dall'Ente per il quale il volontario presta la propria attività sportiva.

Gli Enti che si avvalgono delle prestazioni del volontario devono assicurare il volontario stesso per la responsabilità civile verso i terzi.

### **8 – Art. 30 - Formazione dei giovani atleti**

Viene introdotta la figura dell'apprendistato nello sport ai fini di garantire una crescita del giovane non solo sportiva ma anche culturale ed educativa ed una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva.

Le ASD/SSD e le Società Professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per le Società Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionale, il limite di età dell'atleta è fissato a 15 anni fermo restando il limite massimo di 23 anni.

Le Società o Associazioni Sportive che successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato stipulino un contratto di lavoro sportivo, senza soluzione di continuità, sono tenute a corrispondere il premio di cui all'art. 31, comma 2, - premio di formazione tecnica - in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività sportiva dilettantistica o giovanile.

Come previsto dal successivo art. 36, comma 6-ter, è stabilito, per quanto riguarda gli sport di squadra, lo sgravio fiscale per gli importi non superiori a 15.000,00 euro annui relativamente alle Società Sportive Professionistiche con un fatturato, nella stagione sportiva precedente, non superiore a 5 milioni di euro.

### **9 – Art. 31 - Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica**

L'art. 31 del D. Lgs. n. 36/2021, già modificato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 263 del 5 ottobre 2022, è stato ancora modificato dall'art. 16 del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 – cd. "Milleproroghe" - che, al comma 2, ha disposto in materia di vincolo sportivo sostituendo integralmente il comma 1 dell'art. 31 in argomento nel seguente testo: **"Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1°luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto".**

Dal prossimo 1° luglio, il tesseramento non sarà più rinnovato automaticamente per la Società di appartenenza ma dovrà essere confermata volontariamente di anno in anno dal calciatore stesso a partire

dal compimento del quattordicesimo anno di età. Tuttavia, il termine del 1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024, per i tesseramenti, in essere a quella data, che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti mentre, giova ribadirlo, per i nuovi tesseramenti dal 1° luglio 2023 l'impegno non potrà che avere scadenza annuale.

Il comma 2 dell'art. 31 stabilisce che le FSN e le DSA prevedono, con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le Società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le SSD presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la proprie attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le SSD riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. 31.

Il comma 3 dell'art. 31 prevede che la misura del premio di cui all'art. 31 è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra gli atleti e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il loro primo contratto di lavoro sportivo.

Al comma 3 del D. Lgs. n. 36/2021, in sede di conversione in Legge del Decreto "Milleproroghe", sono stati aggiunti i seguenti periodi,

**"Le FSN e le DSA approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.**

*Gli articoli 32 e 33 che riguardano i controlli sanitari dei lavoratori sportivi (art. 32), e la sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori (art. 33) non sono stati sostanzialmente modificati.*

#### **10 – Artt. 34 e 35 – Assicurazione contro gli infortuni – Trattamento pensionistico**

L'art. 22 del Decreto Correttivo n. 163/2022 ha recato modifiche all'art. 34 del D. Lgs. n. 36/21 – Assicurazione contro gli infortuni -

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo anche qualora vengano previste previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il MEF e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art.5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1. Non è, quindi, prevista esenzione dall'assicurazione per i compensi ai cococo inferiori a 5.000,00 euro.

Per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa prevista dall'art. 51 della Legge n. 289/2002, oltre quanto previsto dall'art. 29, comma 4 (assicurazione responsabilità civile verso terzi).

**Nell'area del dilettantismo (art. 35) i lavoratori sportivi, titolari di contratti di cococo o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.** A tal fine sono iscritti alla Gestione Separata INPS. Per i medesimi lavoratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%** (*in precedenza il 16%*).

Per gli stessi lavoratori che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie l'aliquota contributiva e pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura del **25%** (*in precedenza 20%*). Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR (esercizio di arti e professione), iscritti alla Gestione Separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **25%**.

Sono, poi, inseriti con il medesimo art. 23 i seguenti commi:

**L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro (sostanzialmente mentre è stata ampliata la fascia esente da imposte – da 1,00 a 15.000,00 euro annui –, è stata ridotta – da 10,00 a 5.000,00 euro annui – la fascia di esenzione dalla contribuzione previdenziale).**

**Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo.** L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. *L'aliquota è ridotta della metà.*

**Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 (1° gennaio 2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, non si dà luogo a recupero contributivo (la disposizione fa salvi i rapporti in essere prima del 1° gennaio 2023).**

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo nel settore dilettantistico, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

#### **11 – Art. 36 – Trattamento tributario dei compensi per il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo**

Interessano il settore dilettantistico i commi successivi ai primi tre che disciplinano il lavoro subordinato.

Il comma 4, nel testo definitivo del Decreto n. 36/2021, ricalca sostanzialmente quello originario prevedendo che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica che devono essere corrisposte alle ASD/SSD presso le quali l'atleta, che viene tesserato per altra Società, ha svolto il proprio percorso di formazione sportiva, **sono esenti dall'Iva e non concorrono alla formazione del reddito delle ASD/SSD percipienti qualora queste abbiano optato per il regime della Legge 16 dicembre 1991, n. 398.**

E' stato abrogato il comma 5 che disciplinava i compensi e i premi corrisposti agli atleti dilettanti ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 133/1999 e dell'art. 90 della Legge n. 289/2000.

**Con il nuovo comma 6, che ha sostituito integralmente l'originario comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Se i compensi superano detto importo, questi concorrono a formare il reddito del percipiente soltanto per la parte eccedente l'importo di 15.000,00 euro. Di fatto, viene introdotta una "no tax area" di 15.000,00 euro, rispetto alla precedente, ancora in vigore fino al 1° luglio 2023, di importo limitato a 10.000,00 euro che considera tali redditi tra i "redditi diversi" ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, ivi comprese le somme ricevute a seguito di rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale. Questi ultimi, tuttavia, ai sensi del successivo art. 37, comma 4, godranno della stessa "no tax area" di 15.000,00 euro.**



**Il successivo comma 6-bis stabilisce che all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive rese nell'anno solare.**

Il comma 6-ter prevede che il nuovo meccanismo di tassazione di cui al precedente art. 36, previsto per tutti i lavoratori del settore dilettantistico, sia applicato anche agli atleti di età **inferiore a 23 anni** sempre che trattasi di atleti militanti in **squadre professionistiche** il cui fatturato nella stagione precedente a quella di applicazione della presente disposizione **non sia stato superiore a 5 milioni di euro**.

Il comma 6-quater disciplina in modo in un certo verso agevolativo il regime tributario dei premi per i risultati ottenuti dagli atleti nell'area dilettantistica, equiparandoli ai premi disciplinati dall'art. 30 del DPR n. 600/1973 e, quindi, con una **ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta**.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 35, per i redditi in argomento è prevista una esenzione contributiva di 5.000,00 euro e che l'aliquota contributiva pensionistica di cui ai commi 6, 7 e 8 dello stesso art. 35, fino al 31 dicembre 2027 è dovuta nella misura del 50% dell'imponibile contributivo.

## **12 – Art. 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale**

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di SSD/ASD, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP, può essere oggetto di collaborazione coordinata e continuativa con applicazione della disciplina dell'obbligo assicurativo. I *cococo* amministrativi-gestionali hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale con l'iscrizione alla Gestione Separata INPS. Ai fini tributari l'attività in argomento è regolata, come sopra accennato, dal precedente art. 36, comma 6. I contributi versati dai *cococo* in parola non concorrono a formare il reddito degli stessi.

## **13 – Art. 38 – Area del professionismo e del dilettantismo**

E' legislativamente stabilita la differenza tra attività sportiva professionistica e dilettantistica.

L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività con finalità lucrativa nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive, con l'osservanza delle direttive e di criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del Decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Il comma 1-bis, introdotto con il successivo comma 1-ter dall'art. 26 del D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, prevede che l'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società di cui ai precedenti articoli 6 e 7, inclusi gli Enti del Terzo Settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzione tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Il successivo comma 1-ter dispone che agli Enti del Terzo Settore che esercitano come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritte, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

*Gli articoli 39 e 40 – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport – non sono stati oggetto di modifiche, mentre i successivi articoli 41 e 42, recanti ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie hanno subito modifiche non rilevanti.*

*I successivi articoli da 43 a 50 recanti disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato non hanno subito modifiche.*

#### **14 – Artt. 51 e 52 – Abrogazione di Leggi ed entrata in vigore**

L'entrata in vigore del D., Lgs. n. 36/2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, era prevista a partire dal 1° gennaio 2023. Con l'art. 16, comma 1 del Decreto "Milleproroghe" – D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 -, è stata prorogata al **1° luglio 2023** la predetta entrata in vigore.

E' stato introdotto, in sede di conversione del Decreto "Milleproroghe", all'art. 51, il comma 1-bis che prevede che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Decreto n. 36/2021 (15.000,00 euro non tassabili), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare i 15.000,00 euro. Ciò comporta che coloro che hanno fruito, da gennaio a giugno 2023, della non imponibilità per i primi 10.000,00 euro, potranno godere per i compensi percepiti dal 1° luglio 2023, di una "no tax area" per soli 5.000,00 euro.

Le norme che risultavano abrogate con il comma 1 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2021 – Legge 14 giugno 1973, n. 366; Legge 23 marzo 1981, n. 91; art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 – saranno abrogate a partire dal 1° luglio 2023. E' stato, pertanto, abolito, in sede di conversione del Decreto "Milleproroghe", il comma 1, lett. c), che prevedeva che l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 67, comma 1, lett. m), che stabilisce che sono redditi diversi, tra l'altro, i premi, i compensi, le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa erogati dal CONI e dalle ASD/SSD, ivi compresi i compensi derivanti dai rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di Enti Sportivi Dilettantistici, a far tempo dal 1° luglio 2023.

Al comma 2 dello stesso art. 51 è stata modificata la data prevista dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedeva l'eliminazione del vincolo dal 31 luglio 2023, fissando ovviamente la nuova data del **1° luglio 2023**. **Inoltre, è stato previsto che il termine del 1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti.**

Pertanto, la vigente disciplina che regola i rapporti di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non subirà modifiche fino a tutto il 30 giugno 2023.

In sede di conversione del Decreto "Milleproroghe" sono stati aggiunti con l'art. 16, comma 2-bis, alcuni periodi, come riportato in sede di commento di cui sopra, dell'art. 31.

\*\*\*\*\*

*Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 16 definitivamente approvato.*

1. Al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) All'articolo 51, comma 1, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2023" e dopo le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024" (queste ultime interessano le Società Professionistiche);
  - a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
"1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Decreto n. 36/2021 (15.000,00 euro non tassabili), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare i 15.000,00 euro";
  - b) all'articolo 52, comma 1, alinea., le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2023".

2. Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: "31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023", dopo il primo periodo è inserito il seguente: " Il predetto termine è prorogato al 1°luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi,

senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti” e all’ultimo periodo, le parole: “Decorso il termine di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo”.

**2-bis.** *Il comma 3 dell’art. 31 prevede che la misura del premio di cui all’art. 31 è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra gli atleti e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il loro primo contratto di lavoro sportivo.*

All’articolo 31, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2021, in sede di conversione in Legge del Decreto “Milleproroghe”, sono stati aggiunti i seguenti periodi:

“Le FSN e le DSA approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l’Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all’adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all’abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.

**3.** All’articolo 1, comma 24, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2023”.

**4.** Al fine di sostenere le ASD/SSD colpite dall’emergenza COVID.....le concessioni alle ASD/SSD degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali .....sono prorogate al 31 dicembre 2024.....